|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| emblema_della_repubblica_italiana | **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO**  **“Rita Levi-Montalcini”**  Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166  Cod.Mec. BGIC82100T – Sito [www.icalzanolombardo.edu.it](http://www.icalzanolombardo.edu.it)  Tel. 035.511390 – Fax 035.515693  Mail [bgic82100t@istruzione.it](mailto:bgic82100t@istruzione.it) - Pec [bgic82100t@pec.istruzione.it](mailto:bgic82100t@pec.istruzione.it) | C:\Users\Claudio\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_RLM copy_01.png |

**ISTRUZIONE PARENTALE**

L’istituto giuridico dell’educazione parentale stabilisce che l’assolvimento dell’obbligo scolastico può avvenire anche al di fuori del contesto scolastico. La famiglia deve dichiarare di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedere all’istruzione del proprio figlio. Di seguito i riferimenti legislativi e normativi più importanti.

**Costituzione Italiana**

Art. 31 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Art. 33 Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi.

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

**Decreto legislativo 297/94 Art.111**

All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

**Decreto Legislativo n. 76/2005**

I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

**Circolare 93 del 23/12/2005**

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.

**Circolare n. 35 del 23/12/2010**

All'obbligo si adempie: (…) -con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede a agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità: ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale; (…)

**Circolare M. n. 110 del 29/11/2011**

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell’istruzione parentale devono:

* formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell’istituto dell’Istruzione Parentale.
* Allegare alla dichiarazione l’autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farla autonomamente o in alternativa l’intenzione di appoggiarsi a docenti privati.

Inoltre si ricorda che è un diritto praticare l’istruzione parentale, ma la scuola pubblica è tenuta ad operare controlli, in particolare, se ha forti dubbi sull’assolvimento dell’obbligo o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

**Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 11240 - Milano, 20 ottobre 2011**

L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

**Circolare M. n.22994 del 13/11/ 2019 - Iscrizioni anno scolastico 2020-2021**

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano  comunicazione  preventiva  direttamente  alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/o. Sulla  base  di  tale dichiarazione,  il  dirigente  dell’istituzione  scolastica  prende  atto  che  l’assolvimento dell’obbligo  di  istruzione  viene  effettuato  mediante  l’istruzione  parentale,  comunicando altresì  ai  genitori  che,  annualmente,  l’alunna/alunno  dovrà  sostenere  il  prescritto  esame  di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.

Analogamente, per quel che concerne l’accesso delle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’istruzione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Alunno/a nata a () il

Firma di entrambi i genitori per accettazione delle norme e degli obblighi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Documento Riconoscimento C.I. n. rilasciato dal Comune di

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Documento Riconoscimento C.I. n. rilasciato dal Comune di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Massimiliano Martin

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_